

(N. 1877)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1957

Elevamento dei limiti di età per il collocamento a riposo di alcune categorie del personale esecutivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge viene previsto l'elevamento di due anni dei limiti massimi di età per il collocamento a riposo delle categorie di personale indicate nell'elenco allegato.

I limiti di età per il personale delle F.S. vennero alcuni decenni or sono differenziati a seconda della efficienza richiesta dalle mansioni assegnate alle singole categorie; così venne fissato a 58 anni il limite massimo per l'esonero degli agenti addetti a mansioni essenzialmente faticose e logoranti, come quelle dei cantonieri, degli operai e dei manovratori, o a mansioni un po' meno faticose ma particolarmente dinamiche, come quelle dei frenatori, dei conduttori e dei macchinisti. Venne fissato a 60 anni il limite massimo di età per gli agenti le cui mansioni possono considerarsi mediamente faticose e logoranti (Capi personale viaggiante, Capi deposito locomotive, Sor-

veglianti della linea e Capi squadra manovali), mentre a 62 anni venne inoltre fissato il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti addetti a mansioni le quali, pur considerate in senso relativo alla generale dinamicità e gravosità del servizio ferroviario, possono tuttavia consentire la conservazione in servizio degli interessati fino a tale limite più elevato, limite che riguarda i Capi stazione, i Capi gestione, i Capi telegrafisti, gli Aiutanti di stazione, gli Interpreti, nonché il personale degli uffici, esclusi i due gradi più elevati.

Per compensare i ferrovieri del collocamento a riposo ad una età alquanto inferiore a quella prevista per i dipendenti delle altre amministrazioni statali in conseguenza dell'accennato maggiore logorio fisico e comunque della maggiore prestanza fisica richiesta, norme legislative stabiliscono (articolo 5 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590) che il

servizio prestato nelle qualifiche di servizio « attivo » viene aumentato di un decimo nei riguardi delle qualifiche per le quali il limite massimo di età è di anni 58, e di un dodicesimo nei riguardi delle qualifiche il cui massimo è di anni 60.

Inoltre tutti i dipendenti delle F.S. conseguono il massimo della pensione dopo 37 anni di servizio valutabile, anzichè dopo 40, come è stabilito per i dipendenti in genere delle altre Amministrazioni statali.

Senonchè, in ordine ai limiti di età più bassi (58 e 60 anni) si è già da tempo considerato che — come dimostrano le statistiche — la durata media della vita dell'uomo è aumentata rispetto ad alcuni decenni or sono.

Da ciò discende che la media dei lavoratori, anche per le migliorate condizioni generali di vita e di lavoro, conserva sufficiente efficienza fisica fino ad un limite medio superiore a quello calcolato in altri tempi. I limiti predefiniti appaiono quindi veramente inadeguati per il collocamento a riposo di buona parte dei dipendenti ferroviari e si ritiene quindi di avanzare la proposta di elevarli di due anni.

Vero è che nel passato la determinazione dei limiti di età al livello attuale fu considerata, sotto il profilo sociale, come una conquista, e cioè come un elemento rispondente alla esigenza di assicurare la integrità fisica del dipendente all'atto della cessazione del rapporto di impiego; e ciò anche in considerazione del mercato del lavoro che non risentiva conseguenze negative dalla immissione di individui ancora in età lavorativa nel mercato stesso.

Oggi, peraltro, tali presupposti hanno subito notevoli modificazioni, le quali fanno sì che il proposto provvedimento debba essere favorevolmente considerato. Né è da sottovalutare che dall'elevamento dei limiti di età deriveranno, se pure non in via immediata, favorevoli riflessi sul bilancio ferroviario, ed inoltre, vantaggi per l'Amministrazione che avrà la possibilità di utilizzare personale specializzato e del quale esiste una certa carenza e una difficoltà di sollecito reclutamento.

Le categorie di personale per le quali si propone l'elevamento del limite di età sono,

come si ripete, quelle per le quali finora il limite massimo era fissato ad anni 58 e 60.

Tra le prime rientrano quelle dei manovratori, dei deviatori, dei conduttori, dei frenatori, dei macchinisti, dei cantonieri, degli operai, dei manovali, nonchè dei marinai ed assimilati delle navi traghetto, i quali verrebbero esonerati a 60 anzichè a 58 anni.

Tra le seconde rientrano i Capi personale viaggiante e i Controllori viaggianti; i Capi deposito locomotive, i Sorveglianti della linea e i Capi squadra cantonieri; i Sottocapi tecnici e i Verificatori; i Capi squadra manovali e gli Ufficiali delle navi traghetto.

Non si propone alcun elevamento nei riguardi del personale degli uffici, del quale esiste una certa esuberanza — specialmente in relazione alle prospettive di riforma e di ammodernamento dell'organizzazione aziendale, in corso di realizzazione — e per il quale il limite di 62 anni appare adeguato alle mansioni spesso non esclusivamente sedentarie cui il personale stesso può essere adibito.

Rimane anche invariato il limite massimo di età nei riguardi del personale del ramo esecutivo che attualmente viene collocato a riposo ad anni 62, e ciò perchè l'attuale limite appare adeguato alla natura alquanto dinamico delle sue mansioni e ai particolari obblighi del suo servizio, che, come è noto, si svolge anche di notte.

Trattasi di Capi stazione, Capi gestione, Capi telegrafisti, Sottocapi, Aiutanti di stazione, Interpreti, Alunni d'ordine, Guardamerci e Guardasala.

Si accolgono pertanto, nel presente disegno di legge, le conclusioni cui al riguardo è pervenuta la Commissione Berruti per la riforma dello stato giuridico del personale ferroviario.

Come conseguenza dell'elevamento dei limiti massimi in esame, viene ad essere eliminato il sopra accennato aumento di valutazione del servizio agli effetti della pensione nei riguardi dei dipendenti il cui limite massimo di età sale da 60 a 62 anni, mentre ridotto da 1/10 ad 1/12 nei riguardi degli altri il cui limite sale da 58 a 60.

Resta invece invariata la norma in base alla quale i dipendenti ferroviari conseguono il massimo della pensione quando cumulino complessivi 37 anni di servizio, valutabili, e

ciò in quanto i limiti per il collocamento a riposo della loro quasi totalità rimangono sempre inferiori a quelli previsti per gli altri dipendenti statali.

* * *

Le ragioni sopra esposte e l'urgenza che il provvedimento assume nell'attuale momento, consigliano di stralciare il provvedimento stesso dal complesso delle norme che dovranno essere emanate per la riforma generale

dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e pertanto si presenta l'allegato schema di provvedimento il quale prevede che i limiti massimi di età per il collocamento a riposo dei dipendenti dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato rivestiti delle qualifiche indicate nell'allegato al provvedimento medesimo, fissati in anni 58 e 60 del vigente Regolamento del personale, sono elevati rispettivamente ad anni 60 e 62.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I limiti massimi di età per il collocamento a riposo dei dipendenti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato rivestiti delle qualifiche indicate nell'allegato alla presente legge, fissati in anni 58 e 60 dal Regolamento approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, sono elevati rispettivamente ad anni 60 e 62.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LIMITI MASSIMI DI ETÀ PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE RIVESTITO DELLE QUALIFICHE COMPRESSE NELLA PRESENTE TABELLA

QUALIFICHE	Limite massimo di età	QUALIFICHE	Limite massimo di età
PERSONALE DELLE STAZIONI		Capo squadra cantonieri	62
Manovratore capo	60	Cantoniere	60
Deviatore capo	60	PERSONALE TECNICO ED OPERAIO	
Capo squadra manovratori	60	Sottocapo tecnico	62
Capo squadra deviatori	60	Capo verificatori	62
Manovratore	60	Verificatore	62
Deviatore	60	Operaio di 1 ^a classe	60
PERSONALE DEI TRENI		Operaio	60
Capo personale viaggiante principale	62	Aiutante operaio	60
Controllore viaggiante principale .	62	PERSONALE DI MANOVALANZA	
Capo personale viaggiante di 1 ^a classe	62	Capo squadra manovali	62
Controllore viaggiante di 1 ^a classe .	62	Manovale	60
Capo personale viaggiante di 2 ^a classe	62	PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO	
<i>ad personam</i>	62	Ufficiale navale di 1 ^a classe	62
Controllore viaggiante di 2 ^a classe	62	Ufficiale macchinista di 1 ^a classe	62
<i>ad personam</i>	62	Ufficiale navale di 2 ^a classe	62
Capo personale viaggiante	62	Ufficiale macchinista di 2 ^a classe	62
Controllore viaggiante	62	Ufficiale navale di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	62
Conduttore capo di 1 ^a classe	60	Ufficiale macchinista di 3 ^a classe	62
Conduttore capo	60	<i>ad personam</i>	62
Conduttore principale	60	Ufficiale navale di 3 ^a classe	62
Conduttore	60	Ufficiale macchinista di 3 ^a classe	62
Frenatore	60	Primo nostromo	60
PERSONALE DI MACCHINA		Capo motorista	60
Capo deposito superiore	62	Capo elettricista	60
Capo deposito principale	62	Secondo nostromo	60
Capo deposito di 1 ^a classe	62	Motorista di 1 ^a classe	60
Capo deposito di 2 ^a classe	62	Elettricista di 1 ^a classe	60
Capo deposito di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	62	Motorista	60
Capo deposito di 3 ^a classe	62	Elettricista	60
Macchinista di 1 ^a classe	60	Carpentiere di 1 ^a classe	60
Macchinista di 2 ^a classe	60	Marinaio scelto	60
Macchinista di 3 ^a classe	60	Fuochista	60
Aiuto macchinista	60	Carpentiere	60
PERSONALE DELLA LINEA		Marinaio	60
Sorvegliante della linea di 1 ^a classe	62	Carbonaio	60
Sorvegliante della linea	62		